



COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 Reg. DEL 30 DICEMBRE 2024

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento cimiteriale di Polizia mortuaria.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **15,00 e segg.**, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, **alla seduta di INIZIO**, disciplinata dal comma 1 dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in **sessione Ordinaria** [**x**], prevista dall'articolo 31 Legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. CONTI NIBALI Valentina – PRES. C.C.	x		6. PIDALA' Ambra	x	
2. SUTERA Concettina	x		7. PROTOPAPA Giuseppe		x
3. FABIO Calogero	x		8. FABIO Antonino		x
4. RUSSO Chiara		x	9. CARCIONE Salvatore	x	
5. CARCIONE Giuseppe – V/PRES. C.C.	x		10. FABIO Salvatore	x	

ASSEGNATI: N. 10	IN CARICA: N. 10	PRESENTI: N. 7	ASSENTI: N. 3
-------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto comunale, la Dott.ssa Conti Nibali Valentina dichiara aperta la seduta ed assume la Presidenza.

- Assume le funzioni di Segretario della seduta il Segretario Comunale Dott. Carmelo Verzi.
- Risulta presente in aula il Sindaco, e il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Renato Carcione.

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE

Dà lettura della proposta avente a oggetto “Approvazione nuovo regolamento cimiteriale di Polizia mortuaria”.

Dichiara, dunque, aperta la discussione.

Interviene, dopo aver chiesto la parola, il Consigliere Fabio Salvatore, per chiedere chiarimenti in ordine alla durata delle concessioni cimiteriali e alla determinazione delle tariffe.

Prende la parola, il Consigliere Fabio Calogero che fornisce i chiarimenti richiesti. Segnatamente circa la durata delle concessioni precisa che avranno una durata di novantanove anni. In merito, invece, all'ammontare delle tariffe, dopo aver rilevato che le tariffe non sono state variate, specifica che le stesse dovranno essere determinate da apposita delibera di Giunta Municipale come previsto dal Regolamento oggetto della proposta sottoposta all'approvazione.

A questo punto, terminata la discussione, il Presidente pone a votazione la proposta per alzata di mano;

all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata avente ad oggetto “Approvazione nuovo regolamento cimiteriale di Polizia mortuaria”, corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.;

- Ritenuto di dover approvare la proposta, così come formulata;
- Visto l'esito della superiore votazione;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta avente ad oggetto “Approvazione nuovo regolamento cimiteriale di Polizia mortuaria”

La seduta e chiusa alle ore 15,33



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

AREA TECNICA

UFFICIO URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<p>PROPOSTA REGISTRO AREA TECNICA N° <u>122</u> / 2024 DEL <u>20-12-2024</u></p>	 <p>Timbro dell'Ente</p>	<p>PROPOSTA REGISTRO GENERALE N° <u>51</u> /2024 DEL <u>20-12-2024</u></p>
--	---	--

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO CIMITERIALE DI POLIZIA MORTUARIA .

L'ASSESSORE

PREMESSO:

- che il Comune di Longi è dotato di Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 30/11/1988, il quale risulta essere obsoleto, superato e avulso dalle disposizioni di legge nel frattempo emanate;
- che l'attuale regolamento, non è più in grado di assicurare la soddisfazione della complessa materia cimiteriale,

CONSIDERATO:

- che è profondamente mutato l'atteggiamento delle persone nei confronti delle tipologie di sepolture e che la gestione quotidiana dei servizi funerari evidenzia la necessità di una nuova regolamentazione;
- che è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale adottare strumenti regolativi aggiornati, che siano in grado di disciplinare in modo corretto i rapporti giuridici con i propri cittadini, nel rispetto di quei principi di legalità e di imparzialità che devono caratterizzare l'operato della pubblica amministrazione;

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

RITENUTO, pertanto, e conseguentemente necessario ed indispensabile, alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia ed in relazione alla necessità di procedere alla riorganizzazione della gestione del cimitero di Longi, dotarsi di uno strumento amministrativo in grado di gestire nel tempo le norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri;

VISTA la proposta di adozione del nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria, composto da n. 44 (quarantaquattro) articoli, che risponde alle odierne esigenze normative e che tratta, soprattutto la disciplina delle attività rimesse al Comune;

TENUTO conto che il vigente regolamento di polizia mortuaria verrà abrogato con effetto dell'entrata in vigore del nuovo;

Visti:

- l'art. 58 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
- il T.U.E.L. n. 267/2000.

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI APPROVARE** il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria, composto da n. 44 (quarantaquattro) articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte sostanziale.
3. **DI PRENDERE ATTO** che il medesimo sostituisce ogni precedente regolamento con esso incompatibile.
4. **DI DARE ATTO ALTRESI':**
 - che la presente deliberazione non comporta oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.
 - che il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo al giorno in cui viene pubblicata la deliberazione di Consiglio Comunale .

Il responsabile del servizio
geom. Giuseppe Miceli



L'Assessore
Sig. Fabio Calogero





CITTÀ DI LONGI

Provincia di Messina

REGOLAMENTO CIMITERIALE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e di quelle del Titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale del Governo e autorità sanitaria locale.
2. Le funzioni gestionali in materia di costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e quelle relative all'effettuazione delle sepolture sono attribuite, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Responsabile dell'apposito servizio individuato all'interno del Settore tecnico del Comune.
3. Concorrono all'esercizio delle funzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'ufficio tecnico per la parte relativa alle concessioni cimiteriali e l'Ufficiale dello Stato civile per le funzioni attribuitegli dalla legge.
4. I servizi cimiteriali e quelli inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso le forme di gestione individuate dagli articoli 112 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla competente Azienda sanitaria.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune ha cura di evitare all'interno dei cimiteri situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non si assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco, che vi provvede attraverso il personale dipendente dal Comune destinato ai servizi cimiteriali (custodi, necrofori, operai, amministrativi) o, in caso di servizi esternalizzati, attraverso il personale del soggetto gestore, nonché, per le attribuzioni di competenza dell'azienda sanitaria, tramite il medico di igiene.
3. Chiunque, all'interno del cimitero, provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, che penalmente, secondo le norme del codice penale.

Articolo 4 **Presunzione di legittimazione**

1. La richiesta da parte di un soggetto di un servizio cimiteriale (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione, ecc.), di una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.), di una autorizzazione all'apposizione di croci e altri simboli (lapidi, busti, ecc.), di un permesso per costruzione di manufatti (edicole, monumenti, ecc.), s'intende fatta in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari, previo loro consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore da qualsiasi responsabilità.
2. Eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estranei il Comune o il soggetto gestore.
3. In caso di controversie tra privati riguardanti le sepolture cimiteriali, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiteranno a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
Sono fatti salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando in ogni caso il Comune o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.
4. Le eventuali spese derivanti dalle controversie tra privati restano integralmente a carico degli stessi privati, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con il provvedimento che risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5 **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono erogati senza oneri a carico degli utenti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi i seguenti:
 - a) la tumulazione di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano deceduti nel Comune di Longi o siano in esso residenti al momento del decesso, e la situazione di bisogno sia accertata con le modalità indicate al successivo articolo 13;
 - b) le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 11.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.
4. Il Consiglio comunale, con proprio atto di indirizzo o con separati atti assunti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

Articolo 6 **Atti a disposizione del pubblico**

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico, in luogo a ciò destinato presso ciascun cimitero, gli orari di apertura e chiusura, le norme di comportamento, i provvedimenti di volta in volta adottati che riguardino la polizia mortuaria e i servizi cimiteriali.
2. Nell'ufficio del custode del cimitero e presso gli uffici comunali sono conservati:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in essere e quelle in scadenza nel corso dell'anno;

- c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.
- d) l'ordine cronologico di assegnazione delle concessioni, aggiornati regolarmente su indicazioni della Giunta Comunale.

CAPO II DISPOSIZIONI SULLA CESSAZIONE DELLA VITA E SULLA CUSTODIA DELLE SALME

Articolo 7

Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

1. A norma dell'art. 103, comma 1, lettera a), del R.D. n. 1265 del 1934, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, debbono denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. In caso di decesso di persona priva di assistenza medica, la denuncia della causa presunta di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
4. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso, utilizzando apposita scheda predisposta dal Ministero della Salute, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
5. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Articolo 8

Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nei cimiteri comunali è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile a norma del d.P.R. n. 285/1990.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parte di cadavere o di ossa umane.
3. Per i nati morti, fermo restando le disposizioni del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 in materia di ordinamento dello stato civile, si osservano gli articoli da 1 a 7 del d.P.R. n. 285/1990.
4. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane complete di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal medico di igiene e sanità pubblica.
5. A richiesta dei genitori, nei cimiteri comunali possono essere raccolti con la stessa procedura di cui al comma precedente anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
6. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dalla espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al medico di igiene e sanità pubblica, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto.

Articolo 9
Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di morte decapitazione o maciullamento e salvo quelli per i quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di idonei strumenti.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non ne accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta del medico d'igiene e sanità pubblica il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattie infettive diffuse devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico d'igiene e sanità pubblica.

Articolo 10
Depositi di osservazione

1. Nell'ambito dei cimiteri comunali è attrezzato un locale distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo prescritto di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico di igiene e sanità pubblica, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
3. I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 11
Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in apposito feretro. Ciascun feretro può contenere una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva o il cadavere è portatore di radioattività, si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi del precedente articolo 9.

Articolo 12
Verifica e chiusura feretri

1. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e della regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto da effettuare, sono compiuti direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
2. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

Per la Tumulazione
Articolo 13
Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione delle salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Responsabile del servizio sociale del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Articolo 14
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per le salme di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 15
Morti per malattie infettive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. Nei casi previsti dal presente articolo è consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti in contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il medico d'igiene e sanità pubblica dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DI CADAVERI

Articolo 16 Modalità del trasporto

1. Gli addetti al trasporto dei feretri sono incaricati di pubblico servizio.
2. Il trasporto dei cadaveri sarà eseguito mediante carri funebri, in forma civile o religiosa, o con altri mezzi speciali di trasporto, riconosciuti convenienti dal punto di vista sanitario e civile.
3. Il medico di igiene e sanità pubblica vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare le regolarità del servizio.
4. I mezzi per il trasporto delle salme di soci di congregazioni religiose, confraternite ed altre associazioni costituite a tale fine e riconosciute come enti morali, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Sindaco previo parere del medico di igiene e sanità pubblica.
5. Le tariffe e le modalità di esecuzione del servizio sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.
6. Il trasporto dei cadaveri al luogo di osservazione, effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente articolo 9, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
7. Il trasporto di cadaveri di persone appartenenti a famiglie di indigenti avviene a cura e spese del Comune, con modalità che garantiscano il decoro del servizio. Si applica, per l'accertamento dello stato di indigenza la disposizione del precedente articolo 5, comma 2/a.

Articolo 17

Requisiti dei mezzi di trasporto

1. Il trasporto del cadavere dal luogo del decesso a quello di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero si esegue in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di altri mezzi speciali di trasporto.
2. Il trasporto di cadavere ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi, può essere effettuato, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro.
3. I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
4. Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune o da privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal medico d'igiene e sanità pubblica il quale deve controllarne almeno una volta l'anno lo stato di manutenzione.
5. Un apposito registro, dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
6. Sia il Comune che i privati esercenti attività di onoranze funebri operanti nel territorio comunale sono tenuti all'obbligo dell'osservanza dei regolamenti di igiene in materia per ciò che riguarda il rimessaggio dei carri funebri in locali appositi ubicati in località appartate e muniti di mezzi e di attrezzature per la pulizia e le eventuali disinfezioni.
7. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza delle autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal medico d'igiene e sanità pubblica.
8. Per il trasporto dei cadaveri nell'ambito del territorio comunale il Sindaco determina le modalità, l'orario ed i percorsi consentiti.

Articolo 18
Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione nei modi e termini stabiliti dalla legge, la quale dovrà essere consegnata al custode del cimitero.
2. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del territorio comunale in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune di Longi, è autorizzato secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
3. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
4. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di particolari onoranze, il decreto di cui al comma precedente dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi comuni.
5. In caso di morti per malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere abbia trascorso il periodo di osservazione.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadavere da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco indicato al precedente comma.
7. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con decreto del Sindaco del comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.

Articolo 19
Trasporto dall'estero e per l'estero.
Trasporto da e verso comuni distanti più di 100 km

1. Per il trasporto all'estero, o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune distanti più di 100 km, per essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di legno massiccio, e dovranno essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 285/1990.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco o dal funzionario da lui incaricato.
All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) il verbale redatto dall'addetto al trasporto da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettivo-diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.

5. Il trasporto delle ceneri e dei resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche prescritte per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 4. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dall'autorità governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore. Nell'ambito del territorio provinciale, per il trasporto da comune a comune, la salma non viene sottoposta al trattamento antiputrefattivo previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 285/1990.

Articolo 20

Rinvio a convenzioni internazionali

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1luglio 1937 n. 1397, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 285/1990.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione del 28 Aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938 n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del d.P.R. 285/1990.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Articolo 21

Servizi cimiteriali

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le eventuali autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del d.P.R. n. 285/1990.
2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge.
3. Le operazioni di tumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate esclusivamente al personale addetto al cimitero.
4. Competono al Comune, o al soggetto gestore se l'attività è esternalizzata, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del d.P.R. n. 285/1990.
5. Il competente servizio dell'azienda sanitaria locale effettua il controllo sul funzionamento dei cimiteri per i profili igienico-sanitari, e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio.

Articolo 22

Servizio di custodia

1. Al cimitero comunale sono addetti uno o più custodi, individuati tra i dipendenti comunali o, in caso di esternalizzazione del servizio, dal soggetto gestore.
2. I custodi sono responsabili della vigilanza, della cura e dell'ordinaria manutenzione del cimitero. Ad essi competono in particolare le seguenti funzioni:
 - a) ritirare e conservare, per ogni cadavere ricevuto, l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile;
 - b) presenziare alle operazioni di tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali disposte dalle autorità;

- c) sorvegliare i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
- d) trascrivere sull'apposito registro, cartaceo o in formato elettronico, i dati relativi alle inumazioni e tumulazioni, con le indicazioni prescritte dal d.P.R. n. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti, ecc.;
- e) curare la conservazione del registro di cui alla precedente lettera d), che deve essere esibito ad ogni richiesta degli uffici comunali e delle competenti autorità;
- f) curare l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- g) regolare le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenziare a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale da consegnare in copia agli uffici comunali indicati al precedente articolo 2, comma 2;
- h) verificare che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- i) regolare l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli;
- l) durante l'orario di apertura al pubblico, sorvegliare che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento e dai provvedimenti dell'autorità;
- m) verificare che le costruzioni di sepolcri privati, l'installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero siano debitamente autorizzati;
- n) controllare che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
- o) provvedere alla pulizia della camera mortuaria, del deposito di osservazione e degli altri spazi del cimitero, richiedendo quando occorra la disinfezione di tali luoghi.

Articolo 23 **Ammissione nel cimitero**

1. Nel cimitero comunale, salvo che venga richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune di Longi, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Longi la propria residenza al momento della morte;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune di Longi, ma nate in esso;
 - d) le salme delle persone concessionarie nei cimiteri comunali di sepoltura privata, individuale o di famiglia, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte;
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del d.P.R.n.285/1990; f) i resti mortali e le ceneri delle persone indicate alle lettere precedenti;
 - g) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune di Longi, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate in altri comuni.
2. Al di fuori dei casi elencati nel presente articolo, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto e previa deliberazione della Giunta comunale nella quale siano esplicitate le ragioni che giustificano la deroga alle norme del presente regolamento.

Articolo 24 **Camera mortuaria**

La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

Articolo 25
Ossario comune

L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai famigliari per la collocazione in altra sepoltura.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 26
Tumulazioni

1. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro sull'altro.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Le dimensioni dei loculi devono essere rispondenti alla normativa in materia.
4. Il piano dei loculi dovrà essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.
5. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a 15 cm., sempre intonacati nella parte esterna.
6. E' consentita la chiusura del tumulo con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
7. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno, l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 285/1990.
8. E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi, che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.
9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori di esso.

Articolo 27
Rinvenimenti

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comunale, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda per deporle in cellette-ossario poste entro il recinto del cimitero avute in concessione dal Comune.
2. Le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
3. Gli avanzi della cassa e degli indumenti devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Articolo 28
Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal custode.
2. Le estumulazioni di salme tumulate in sepolcri privati a concessione perpetua o novantanovenale, disposte per il recupero del loculo, possono essere eseguite dopo che sia trascorso un periodo di anni 30 dalla tumulazione di ciascuna salma nel loculo da recuperare.
3. Le estumulazioni che si eseguono in via ordinaria, per scadenza della concessione, e quelle effettuate su richiesta di privati per il recupero del loculo alle condizioni di cui innanzi, non sono assoggettabili all'obbligo del ciclo di

inumazione di cui all' art. 86 del d.P.R. n. 285/1990, a condizione che il medico di igiene e sanità pubblica verifichi l'avvenuta mineralizzazione del cadavere.

4. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
5. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al medico d'igiene e sanità pubblica chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
6. Le salme che risultassero ancora indecomposte per mummificazione o saponificazione, salvo che si possa rinnovare la sepoltura nello stesso loculo, dovranno essere inumate per un periodo di 5 anni dopo aver praticato qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.
7. E' data facoltà ai privati di richiedere l'estumulazione per il recupero del loculo anche prima che siano trascorsi 30 anni; in tal caso il feretro estumulato deve essere inumato e rimanere in tali condizioni per un periodo non inferiore a 5 anni. Prima dell'inumazione sul feretro sarà praticato un foro per meglio consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

Articolo 29

Estumulazioni diverse

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altro sito a condizione che, aperta la sepoltura, il medico di igiene e sanità pubblica constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altro sito può farsi senza alcuni pregiudizi per la salute pubblica.
2. Qualora il medico di igiene e sanità pubblica constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 30

Caratteristiche delle concessioni

1. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime del demanio pubblico, ex art. 824 del c.c., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene, restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.
2. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del codice civile.
3. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri la cappella gentilizia e le tombe in genere ed il relativo diritto d'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.
4. E' consentito il subentro agli eredi legittimi secondo quanto previsto dall'art. del presente regolamento

Articolo 31
Planimetria del cimitero

1. La planimetria del cimitero, in cui sono individuate anche le aree destinate alle concessioni per sepolture private, viene aggiornata, con deliberazione della Giunta Comunale, periodicamente, e, comunque ogni qualvolta siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
2. Il piano di utilizzo indica le aree e i loculi per i quali può essere rilasciata concessione nell'arco temporale di un anno.

Articolo 32
Tipologia e durata delle sepolture

1. Le sepolture private consistono nella concessione di: loculo comunale per sepoltura individuale, per la durata di anni (99) novantanove;
2. area cimiteriale per costruzione tombe o cappelle gentilizie, della durata di anni (99) novantanove.

Articolo 33
Richiesta concessione cimiteriale

1. La concessione di sepoltura descritta all'art.32, lettere a) b), è rilasciata previa istanza in carta bollata con l'indicazione del tipo di concessione richiesta, dei dati anagrafici e del rapporto di parentela fra le persone alle quali è destinata.
2. Essa viene rilasciata dal responsabile dell'Area competente.

Articolo 34
Atto di concessione

1. L'atto di concessione per l'uso del bene appartenente al demanio cimiteriale contiene l'indicazione del tipo e durata della concessione, le generalità del concessionario privato o del legale rappresentante di ente o associazione morale o religiosa, i criteri per l'individuazione della salma o delle salme da accogliere, le clausole ed i limiti del diritto d'uso, gli oneri e gli obblighi a carico del concessionario e gli estremi dell'avvenuto pagamento del canone di concessione, secondo le tariffe che saranno determinate da apposita delibera di Giunta Municipale.
2. Non può essere rilasciata concessione di aree per sepolture private a persone od enti ed associazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. a concessione non è trasferibile per atto tra vivi e può essere revocata in ogni momento per esigenze di interesse pubblico o per grave inadempienza del concessionario. In caso di morte del concessionario privato il rapporto di concessione con l'Amministrazione concedente sarà disciplinato dagli articoli del codice civile, libro delle successioni.
4. La revoca o la decadenza della concessione non danno diritto ad alcun rimborso a qualsivoglia titolo né al concessionario né ai suoi eredi o aventi causa, mentre restano acquisiti gratuitamente al Comune i manufatti realizzati sul sito.
5. L'atto di concessione è redatto, in duplice copia, tra l'Ente ed il concessionario, in carta legale, con spese a carico dello stesso concessionario.
6. Le operazioni cimiteriali inerenti la tumulazione e le traslazioni delle Salme dovranno essere effettuate, a spese del concessionario, da ditte specializzate aventi i requisiti di legge. Le traslazioni, saranno effettuate esclusivamente dall'Amministrazione, tramite affidamento a ditte aventi in requisiti di legge, mentre i lavori per le tumulazioni potranno essere eseguite anche a cura del concessionario.

Articolo 35
Pagamento della tariffa di concessione

1. Il pagamento della tariffa di concessione va effettuato in unica soluzione prima della stipula dell'atto di concessione.
2. Il Responsabile dell'Area risponde personalmente dei mancati e/o ritardati pagamenti.

Articolo 36
Concessionario di area cimiteriale

1. Il concessionario di area cimiteriale può essere una persona fisica, residente o nata nel Comune, o un ente morale o associazione religiosa, avente sede, anche periferica o secondaria, nel Comune.
2. Sulle sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, nel rispetto del decoro del luogo e delle persone, previa preventiva autorizzazione da parte del Responsabile dell'Area di pertinenza, previo parere del responsabile dell'Area Urbanistica.
3. Spetta al concessionario, a sua cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura privata relativamente alle parti costruite od installate dal concessionario, oltre all'esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto indispensabile dal Comune per motivi di decoro, sicurezza ed igiene. Qualora il concessionario o aventi causa non provvedesse, previo avviso da parte del Comune e conseguente diffida, si provvederà in danno con rivalsa di spese.
4. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi causa, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per le pubbliche affissioni.

Articolo 37
Criteri di assegnazione dell'area

L'Amministrazione con delibera di G. M. su indicazione dell'Area Responsabile, predispone un elenco sul quale si riporta un Ordine Cronologico di assegnazione delle aree da destinare a concessioni, sulla quale si specifichi settore e posto corrispondente sulla Planimetria Cimiteriale.

Articolo 38
Loculi ed aree destinate a concessione

1. Loculi e aree destinati a concessione sono concessi secondo disponibilità e criteri di assegnazione, per:
 - a) defunti residenti nel Comune;
 - b) defunti residenti in altro Comune ma nati nel Comune;
 - c) defunti che abbiano onorato con la loro vita e la loro opera la città di Longi
2. L'impresa incaricata della costruzione può accedere nel cimitero negli orari stabiliti, presentando al custode l'autorizzazione del Responsabile dell'Area che cura la gestione dei servizi cimiteriali ed osservando tutte le prescrizioni e le norme vigenti in materia.
3. La stessa impresa è tenuta a rispettare il decoro del cimitero evitando canti, schiamazzi e attività rumorose e l'uso della radio ad alto volume; essa deve evitare di ingombrare i viali con i materiali da costruzione e di ostacolare l'accesso delle persone alle tombe adiacenti a quella in costruzione, e deve curare altresì che non vengano in alcun modo danneggiate piante e fiori esistenti.
4. Al termine della costruzione, l'impresa deve lasciare perfettamente pulite ed in ordine le parti comuni del cimitero ed i viali adiacenti alla tomba costruita, ripulendo accuratamente le parti imbrattate.

Articolo 39
Voltura della concessione

1. Decorsi 50 anni dalla concessione i familiari intesi ai sensi dell'art. 433 del codice civile, i conviventi o persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti di concessionari, come previsto dall'art. 93 comma 2 del D.P.R. del 10/09/1990, n.285 hanno possibilità di richiedere voltura della concessione, tramite richiesta al Responsabile dell'Area.
 2. Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi devono darne notizia al Comune, entro sei mesi, con la contestuale richiesta di voltura dell'intestazione della concessione in loro favore e la designazione del loro rappresentante nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
 3. Il responsabile dell'Area che gestisce le concessioni cimiteriali, con proprio provvedimento, effettua la variazione nei confronti degli aventi diritto, che assumono a tutti gli effetti la qualità di concessionario.
 4. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che sia stata effettuata la richiesta di aggiornamento, il responsabile dell'Area provvederà a designare un rappresentante degli eredi con cui continuerà, sino alla scadenza della concessione, il rapporto concessorio. Esso verrà individuato fra gli eredi cui la successione riserva la quota maggiore, a parità di quota al residente nel Comune e a parità di residenza alla persona più anziana.
 5. Dall'elezione del nuovo rappresentante verrà data comunicazione ai rimanenti eredi mediante notifica, se non conosciuti, con avviso all'Albo Pretorio.
- Gli eredi potranno far valere i loro diritti esclusivamente nei confronti del loro rappresentante eletto o nominato dall'Amministrazione. Nulla hanno a che pretendere o a fare valere nei confronti dell'Amministrazione concedente.
6. Eventuali controversie fra più aventi diritto sono risolte innanzi all'Autorità giudiziaria competente, con esclusione di ogni responsabilità del Comune circa i rapporti fra le parti interessate.
 7. Per quanto non espressamente previsti si applicano gli articoli del c.c. in materia di successione e la disciplina della concessione in diritto di superficie e della concessione demaniale.
 8. Resta inteso che nel caso in cui concorrano elementi di natura artistica (tombe monumentali) o di qualsivoglia elemento tale da pregiudicare la regolarità delle opere, la valutazione finale sulla concessione resta agli uffici competenti.

Articolo 41
Decadenza e proroga della concessione

1. A decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata presentata richiesta entro trenta giorni decorrenti, rispettivamente, dal decesso, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) quando si accerti che la concessione è stata oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - d) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del Progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dalla concessione;
 - e) per inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata all'Albo Pretorio e presso il cimitero per la durata di sessanta giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza viene pronunciata dal Responsabile del servizio competente in materia di concessioni cimiteriali.
4. La concessione, alla scadenza, può essere rinnovata previo pagamento del solo canone di concessione secondo la tariffa vigente all'epoca del contratto di rinnovo.
5. Alla naturale scadenza, di qualsiasi tipo di concessione, il responsabile darà avviso al concessionario agli aventi diritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunicando i termini, le modalità del rinnovo stesso; in caso di irreperibilità del concessionario e degli aventi diritto, l'avviso sarà fatto a mezzo pubbliche affissioni all'Albo Pretorio.
6. Trascorso il termine assegnato per il rinnovo il Responsabile dichiara decaduta la concessione e provvede all'acquisizione del bene dandone comunicazione alle parti interessate, in caso di irreperibilità mediante affissione all'Albo Pretorio, dell'avviso stesso.

Articolo 42

Tariffe

Si applicano, per le concessioni cimiteriali, le tariffe che saranno determinate da apposita delibera di Giunta Municipale periodicamente aggiornata.

Articolo 43


Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
2. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti/ceneri dal Responsabile dell'Area Urbanistica, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro sei mesi, pena la decadenza.

Articolo 44

Lavori privati nel cimitero

1. Per le esecuzioni di opere che non siano riservate al Comune gli interessati si avvalgono di operatori privati.
2. Nessuna opera può essere iniziata prima che sia stato rilasciato idoneo provvedimento autorizzativo. Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, invece, non che per la collocazione di lapidi, copri tombe, epigrafi... è sufficiente la comunicazione al Servizio Cimiteriale, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.
3. Gli esecutori dei lavori nell'interesse dei privati concessionari sono responsabili solidamente con i medesimi delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.
4. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
Per i consumi di acqua ed energia elettrica occorrenti per l'esecuzione delle opere, è dovuto al Comune prima dell'inizio dei lavori, il corrispettivo fissato in tariffa.



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E S.M.I..

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi, lì 20-12-2024



IL SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Giuseppe Pidalà)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Pidalà", written over a horizontal line.

- 1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, lì 20/12/24



IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA


(Rag. Gabriella Pidalà)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Pidalà", written over a horizontal line.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 52

DEL 30.12.2024 DALLE ORE 15,00 - ALLE ORE 15,33.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
Concettina SUTERA

Concettina SUTERA

Il Presidente

D.ssa Valentina CONTINIBALI

Valentina CONTINIBALI

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo VERZI'

Dott. Carmelo VERZI'

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 03.01.2025

Longi, li 30-12-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmelo VERZI'

Dott. Carmelo VERZI'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI' _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, _____ Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI' _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 30 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

Il Resp.le delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmelo VERZI'
